



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Spending review: SIULP, positivo segnale da Presidente Letta ma occorre più coraggio contro sprechi, diversamente sarà protesta.

comunicato stampa

L'annuncio del Presidente Letta di tagliare 3 aerei della Presidenza per recuperare risorse da destinare alla Protezione Civile per rafforzare la flotta anti incendio, unitamente al taglio del 25% delle auto blu è un segnale positivo ma non risolutivo.

Per dare maggiore efficienza alla pubblica amministrazione nel rispetto delle attuali compatibilità occorre maggiore coraggio da parte del Governo e necessita un'azione forte contro gli sprechi e le duplicazioni che in questo Paese continuano a sopravvivere e ad ingrassare lobby affaristiche che stanno attentando anche ai diritti fondamentali dei cittadini.

I tagli lineari, che hanno salvaguardato i comitati affaristici di queste lobby, hanno solo assottigliato la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei cittadini su diritti fondamentali quali la salute, la scuola, il soccorso pubblico e la sicurezza.

Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP con la quale pur apprezzando l'azione del governo finalizzata al taglio delle auto blu e degli aerei di Stato per finanziare la Protezione Civile, invoca maggiore coraggio per combattere gli sprechi che ancora insistono per recuperare risorse indispensabili per il funzionamento della sicurezza.

Le auto blu sono un vero e proprio scandalo in questo Paese, continua Romano, ancora oggi se ne contano circa 600mila, rispetto a poco meno di 180mila degli USA, con costi enormi e insopportabili (circa 15 miliardi l'anno se si contano anche i costi di manutenzione e del personale..) per un Paese che, per compatibilità di bilancio sta tagliando anche i diritti fondamentali quali la salute, la scuola e la sicurezza.

Ecco perché l'iniziativa del Presidente Letta è positiva ma necessita di maggiore coraggio e di altrettanta incisività.

FLASH nr. 32 – 2013

- Spending review: SIULP, positivo segnale da Presidente Letta ma occorre più coraggio contro sprechi, diversamente sarà protesta.
- Sindacato e difesa in giudizio degli iscritti
- Assenze per visite e terapie prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - regime giustificativo
- Attribuite le deleghe ai vice direttori generali della P.S.
- Trattamento tributario rimborso forfetario
- Non risponde di rifiuto d'atti d'ufficio l'agente che non interviene perché da solo in servizio
- Contestazione differita per violazione del C. d. S.: requisiti del verbale.
- Corte Cost.: sentenza sul diritto al ricongiungimento degli stranieri



Per questo, sottolinea Romano, condividendo l'iniziativa della CISL, preannunciata dal Segretario Bonanni, anche i poliziotti del SIULP concordano sulla necessità di dare ruolo ai lavoratori per individuare gli sprechi in modo da recuperare risorse da destinare alla contrattazione.

In tal senso, ad esempio il SIULP, con l'ausilio dell'università ha predisposto uno studio per revisionare i presidi delle Forze di polizia sul territorio che porterebbe un risparmio economico in tutto il territorio che va dal 53% al 67% e, a parità di risorse umane, raddoppia o triplica le pattuglie per il controllo del territorio.

Eppure, nonostante la scientificità del metodo e l'attendibilità della proposta, nessun Governo e nessuno schieramento politico vuole dargli corso.

Se a settembre, conclude Romano, la Funzione pubblica anziché darci risposte su queste questioni e sulle legittime esigenze di rinnovare il contratto proporrà l'ennesima penalizzazione per i poliziotti e per il Comparto sicurezza, l'unica risposta che le donne e gli uomini del Coarto sicurezza potranno dare sarà quella della protesta di piazza.

Nessuno dica che non avevamo avvertito.

lanci di agenzia

GOVERNO: SIULP, BUON SEGNALE DA LETTA MA SERVE PIU' CORAGGIO CONTRO SPRECHI

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "L'annuncio del premier Enrico Letta di tagliare tre aerei della presidenza per recuperare risorse da destinare alla Protezione Civile e rafforzare la flotta anti incendio, unitamente al taglio del 25% delle auto blu, e' un segnale positivo ma non risolutivo. Per dare maggiore efficienza alla pubblica amministrazione nel rispetto delle attuali compatibilità occorre maggiore coraggio da parte del governo e un'azione forte contro gli sprechi e le duplicazioni che in questo Paese continuano a sopravvivere". E' quanto afferma, in una nota, Felice Romano, segretario generale del Siulp. "Le auto blu sono un vero e proprio scandalo in questo Paese -prosegue Romano- ancora oggi se ne contano circa 600mila, rispetto a poco meno di 180mila degli Usa, con costi enormi e insopportabili (circa 15 miliardi l'anno se si contano anche i costi di manutenzione e del personale) per un Paese che, per compatibilità di bilancio sta tagliando anche i diritti fondamentali quali la salute, la scuola e la sicurezza. Ecco perché l'iniziativa del presidente Letta e positiva ma necessita di maggiore coraggio e di altrettanta incisività"

Per questo, sottolinea ancora la nota del Siulp, "condividendo l'iniziativa della Cisl, preannunciata dal segretario Bonanni, anche i poliziotti del Siulp concordano sulla necessità di dare ruolo ai lavoratori per individuare gli sprechi in modo da recuperare risorse da destinare alla contrattazione". In tal senso il Siulp, con l'ausilio dell'università "ha predisposto uno studio per revisionare i presidi delle forze di polizia sul territorio che porterebbe un risparmio economico in tutto il territorio che va dal 53% al 67% e, a parità di risorse umane, raddoppia o triplica le pattuglie per il controllo del territorio". "Eppure - conclude Romano- nonostante la scientificità del metodo e l'attendibilità della proposta, nessun governo e nessuno schieramento politico vuole dargli corso. Se a settembre, la Funzione pubblica anziché darci risposte su queste questioni e sulle legittime esigenze di rinnovare il contratto proporrà l'ennesima penalizzazione per i poliziotti e per il Comparto sicurezza, l'unica risposta che le donne e gli uomini del Comparto sicurezza potranno dare sarà quella della protesta di piazza. Nessuno dica che non avevamo avvertito".

Sindacato e difesa in giudizio degli iscritti



Ci vien chiesto spesso come ed in quale misura l'organizzazione sindacale possa agire in giudizio direttamente per far valere interessi e pretese dei propri iscritti.

Sul tema è di recente intervenuto il T.A.R. del Lazio con una interessante sentenza.

Si tratta della sentenza (Sezione Seconda) N. 07332/2013 del 10 luglio 2013 depositata in Segreteria il 19 luglio 2013- che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza di legittimazione attiva, in capo ad una associazione sindacale che aveva presentato ricorso contro il Comune di Roma, per l'annullamento di alcuni bandi di indizione di procedure selettive pubbliche per il conferimento di posti di lavoro a tempo determinato in qualifiche varie.

Il Sindacato aveva contestato la legittimità di specifiche previsioni contenute nei bandi, quali quella relativa alla mancata previsione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, quella relativa alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione solo mediante modulo online, quella relativa ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e quella relativa alla valorizzazione delle precedenti esperienze valutative, e aveva, altresì, impugnata la determinazione comunale recante la disciplina per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'associazione sindacale si era ritenuta legittimata ad agire in quanto rappresentativa, per Statuto, anche di lavoratori disoccupati e precari e mirando con l'azione proposta alla tutela dell'interesse dell'intera categoria degli associati allo svolgimento di procedure selettive nel rispetto delle regole di legittimità.

Le argomentazioni svolte dal TAR. Il Tribunale Amministrativo ha negato, quanto al primo punto, che la domanda sia rivolta ad ottenere la tutela di un interesse comune e omogeneo di tutti i soggetti rappresentati, ma tenda alla tutela dell'interesse solo di alcune categorie di soggetti, peraltro in conflitto con quello dei soggetti che hanno svolto prestazioni lavorative sulla base di contratti di somministrazione.

I sindacati, spiega il Collegio, sono associazioni private non riconosciute, ossia figure organizzative libere e non soggette a vigilanza, verifiche o controlli pubblici, con carattere pluralistico e ad adesione eventuale. In ragione di tale libertà, e del pluralismo che ne discende, essi rappresentano, su base volontaria, solo i loro iscritti - e non tutti gli appartenenti alla categoria - e solo per gli aspetti concernenti le relazioni sindacali.

Avendo carattere plurale ed essendo ad adesione eventuale, e non enti esponenziali della categoria, le associazioni sindacali, a prescindere da quanto dispone il proprio statuto, non possono essere considerate come portatrici di un proprio compito generale di difesa, anche in giudizio, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento assegnino all'associazione una posizione partecipativa ad un determinato procedimento, o il diritto ad interloquire su scelte che coinvolgano nel complesso la categoria rappresentata.

Né ai sindacati sono affidate funzioni di rappresentanza "istituzionalizzata" in giudizio di interessi del settore lavorativo di riferimento, in luogo degli individui che

ne sono titolari - come avviene per esempio per gli ordini professionali - presupponendo l'istituzionalizzazione una attribuzione ex lege (e non in base ad un mero statuto) della tutela degli interessi di tutti gli appartenenti a un gruppo sociale, e in loro luogo, siano essi iscritti o meno. Solo così, in ipotesi, potrebbe ricorrere uno dei "casi espressamente previsti dalla legge" che dà luogo a una sostituzione processuale ai sensi del ricordato art. 81 cod. proc. civ. Coerentemente con il pluralismo sindacale che deriva dalla libertà associativa e dalla libertà di iscrizione, non risulta prevista una siffatta attribuzione, dal che discende l'assenza in capo al sindacato dell'automatica rappresentanza istituzionale in giudizio degli interessi della categoria (vale a dire di tutti i lavoratori del settore).

Inoltre è escluso che il sindacato possa tutelare in giudizio l'interesse dei singoli suoi associati, dovendo l'interesse che legittima il gravame essere diretto e personale e avere ad oggetto un diritto soggettivo o un interesse legittimo di cui il ricorrente deve essere titolare, altrimenti assumendo il ricorso carattere popolare. La legittimazione ad intervenire in giudizio di una organizzazione sindacale non può discendere dalla mera finalità statutaria di difesa dei suoi appartenenti, occorrendo che dalla controversia emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi riconosciuti iure proprio al sindacato.

Quanto al secondo punto, l'associazione sindacale non può invocare una pronuncia giurisdizionale, con riferimento all'esito delle contestate procedure, a tutela dell'astratta legalità dell'agire pubblico in materia di partecipazione alle procedure selettive di assunzione, "in quanto si tratta di un interesse privo dei requisiti di attualità e concretezza alla tutela in sede giurisdizionale".

"Tali doglianze potranno essere fatte valere unicamente dai soggetti che, una volta presentata la domanda di partecipazione alla selezione, subiscano per effetto delle contestate previsioni una lesione attuale e diretta alla propria posizione".

"Conclusivamente, l'associazione ricorrente, non essendo ente esponenziale della categoria che rappresenta e, indipendentemente dalle auto-qualificazioni statutarie, non potendo essere considerata come portatrice dell'interesse dell'intera categoria unitariamente considerata ed avendo azionato, comunque, un interesse riferibile solo ad alcuni dei soggetti rappresentati in assenza di una lesione attuale e concreta delle loro posizioni, non può essere ritenuta legittimata ad agire in giudizio per chiedere l'annullamento degli atti per cui è causa e il ricorso in esame, conseguentemente, si appalesa inammissibile".

Sulla Questione esiste, peraltro, una copiosa giurisprudenza di cui forniamo una sommaria disamina con riferimento alle pronunce più significative.

"E' consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, le associazioni di settore sono legittimate a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 1301; Sez. V, 9 luglio 2007 n. 4692; Sez. VI, 12 dicembre 2006 n. 7346; 27 aprile 2005, n. 1240)".

“Se infatti si riconoscesse all'associazione sindacale o di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art.81 c.p.c. secondo cui nessuno può fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. di Stato, Sez. III, 28 febbraio 2013 n. 1221; 7 marzo 2012, n. 1301; Sez. IV, 2 aprile 2004, n. 1826 ; Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8918)”.

“È, difatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato - che riflette la regola generale dell'art. 81 c.p.c. secondo cui “fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” - quello per cui le associazioni sindacali di categoria possono agire in giudizio per far valere interessi propri ed esclusivi dell'associazione, ma non degli associati (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1995, n. 1079; Sez. VI, 9 novembre 2001, n. 5775)”.

“Questi ultimi sono, infatti, autonomi e responsabili soggetti di diritto, per cui la tutela giudiziale del loro interesse non può prescindere dall'autodeterminazione al giudizio dei singoli interessati, con la conseguenza che la circostanza che una controversia relativa a singoli associati possa interessare indirettamente la generalità degli appartenenti alla categoria, non la trasforma da individuale a collettiva”.

“Ed infatti, la titolarità di interessi collettivi non comporta un mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia il carattere dell'immediatezza, dell'attualità e della concretezza, essendo quindi le associazioni sindacali legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2010 n. 7074)”.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Assenze per visite e terapie prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – regime giustificativo

Con circolare nr.557/RS/01161/4166 del 02.08.2013, l'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito gli elementi pervenuti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in relazione alle richieste di chiarimento ed ai quesiti pervenuti sull'argomento.

La disposizione normativa prevede che qualora "l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini:

" ... ai fini di computare tali assenze come malattia è sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".

Alla luce di tale indirizzo, dunque, secondo l'Amministrazione, sarà possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto, presentando una semplice certificazione da parte della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, senza alcuna indicazione dei dati prognostici e diagnostici.

A seguito del menzionato orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, numerosi uffici hanno manifestato ulteriori difficoltà interpretative in merito alla corretta documentazione che il dipendente deve produrre ai fini di giustificare l'assenza in esame.

In particolare, i dubbi sollevati riguardano:

- se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio;
- se permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione;
- se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell'avvenuto esame).

Tali dubbi sono stati oggetto di un nuovo quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale, si è in attesa di risposta.

Attribuite le deleghe ai vice direttori generali della P.S.

Con Circolare 555-DOC/C/AP/CA/5411-13 del 26 luglio 2013 il Capo della Polizia ha determinato le aree di competenza dei Vice direttori Generali del Dipartimento della P.S.

Rilevante è la determinazione che riguarda l'Ufficio per le relazioni sindacali per il quale è prevista la diretta dipendenza dal Capo della Polizia unitamente alla Segreteria del Dipartimento della P.S., l'Ufficio Centrale Ispettivo, la Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, la Direzione centrale per le Risorse Umane, l'ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, la Direzione Centrale di Sanità, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Scuola Superiore di Polizia.

Le aree di competenza dei Vice Direttori Generali all'uopo delegati sono le seguenti:

al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie sono delegate le funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività della:

- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
- Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione;

al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione sono delegate le funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di:

- Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, eccetto quelle che attengono all'Ufficio per le Relazioni Sindacali;
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia;
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale;
- Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria;
- Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013, nonché Autorità responsabile del Fondo Frontiere esterne e Responsabile dell'istituendo Fondo per la Sicurezza Interna"; degli altri Uffici interessati alle relative spese ed ai futuri programmi finanziari europei;
- Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia;

al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, fermi restando i compiti di direzione dello specifico settore, anche per i profili interforze previsti dall'ordinamento, sono delegate le questioni di rilievo attinenti alla sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati, con i necessari collegamenti funzionali con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e con la Direzione Investigativa Antimafia, assolvendo i compiti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 29 ottobre 1991 n. 345 convertito nella legge 30 dicembre 1991 n. 410.

Trattamento tributario rimborso forfetario

Con circolare 557/RS/01/20/14/7101 del 7 agosto 2013, il Dipartimento ha reso noto che con riferimento all'incontro svoltosi il 20 novembre 2012 e alla successiva circolare del 21 dicembre 2012, la Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato che a seguito di interpello proposto, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 nr. 212, l'Agenzia delle entrate ha determinato di escludere l'imponibilità fiscale per il rimborso forfetario previsto in relazione alla disciplina delle missioni. Permane l'imponibilità solo con riferimento al rimborso del mancato pasto.

Non risponde di rifiuto d'atti d'ufficio l'agente che non interviene perché da solo in servizio

Sul dovere di intervento degli agenti preposti, in un caso di disturbo della quiete pubblica, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione Penale, che con sentenza 26 giugno 2013, n. 27905, ha statuito che non risponde di omissione di atti d'ufficio l'agente di polizia municipale che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbo della quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitando una discrezionalità giustificabile dalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essere risolta senza l'ausilio delle Forze dell'ordine.

Il caso riguarda un agente della polizia municipale, presente sul luogo ove si svolgeva un pubblico intrattenimento, al quale era stato richiesto, ripetutamente di intervenire per far cessare le musiche assordanti. L'agente a fronte di tali richieste aveva risposto con un atteggiamento di silente inerzia rimanendo a braccia conserte e senza fornire alcuna spiegazione riguardo alla sua condotta omissiva.

Successivamente interveniva una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri e dalla testimonianza del Brigadiere intervenuto si comprendeva come, in ragione del gran numero di persone presenti nel particolare contesto della festa, risultasse chiara la difficoltà di gestire l'ordine pubblico in caso di intervento delle forze dell'ordine per ordinare la cessazione della festa o impedirne la prosecuzione in quelle modalità. Questa è la ragione per la quale, essendo pochissime le unità delle forze dell'ordine presenti, non vi fu il primo intervento richiesto dagli abitanti della zona.

Questa, quindi, la ragione del mancato intervento dell'agente di polizia municipale, condizionato dalla difficoltà di intervenire per essersi trovato da solo in parte dell'arco temporale nel quale si era realizzata la condotta dei gestori la serata danzante. Tali circostanze di fatto, quindi, hanno fatto ritenere in termini di certezza, a fronte di un'acquisizione probatoria evidentemente completa, che l'agente di polizia municipale non intese deliberatamente rifiutare l'atto di ufficio ma rilevò, così come i carabinieri, l'impossibilità di un intervento immediato senza rischi per l'ordine pubblico.

Secondo la Corte il restare "inerte" e non rispondere, stando "a braccia incrociate" non è condotta che influisca sulla qualificazione del mancato intervento; peraltro, proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda risulta come le evidenti condizioni di rabbia dei residenti della zona che premevano sulle forze dell'ordine per un intervento repressivo possano ben avere indotto il ricorrente, al fine di evitare reazioni incontrollabili, a non riferire della sua pur ragionevole scelta discrezionale di non bloccare immediatamente la festa. Cosicché l'agente di polizia municipale è esente da responsabilità penale per rifiuto d'atti d'ufficio.

Contestazione differita per violazione del codice della strada: requisiti del verbale.

In caso di contestazione differita di violazioni al codice della strada "occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso di specie occorre rilevare (...) che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto di contestazione differita".

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, con la sentenza n. 16555 del 2 Luglio 2013.

Nella fattispecie di fatto il verbale riportava soltanto la dicitura "incidente stradale con feriti".

Il Ministero dell'Interno aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale, il quale, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace, accoglieva l'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dal privato in merito alla contestazione differita effettuata dalla Polizia Stradale, intervenuta a seguito di incidente mortale. Il giudice d'appello rilevava non solo la mancanza di contestazione immediata ma anche difetto di motivazione di contestazione differita posta in essere dalle autorità. Ricorreva il Ministero avverso tale sentenza, sottolineando al contrario come nel caso di gravi incidenti stradali sia invece necessario adottare lo strumento della contestazione differita, dovendo le autorità prima procedere ai rilevamenti utili alla ricostruzione della dinamica per poi contestare la violazione al responsabile; sostiene inoltre che nel verbale, ai fini di legge, basterebbe inserire motivazione sintetica del differimento di contestazione.

La Suprema Corte rilevava al contrario come, nel caso in oggetto, tale formulazione fosse generica e del tutto inidonea.

Corte Costituzionale: sentenza sul diritto al ricongiungimento degli stranieri

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione del rilascio del permesso di soggiorno si applichi solo per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, vale a dire solo per chi ha presentato formale domanda.

Secondo la Corte "Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali."

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

